

## **CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI NATATORI ESTERNI, BAR PUNTO RISTORO E STRUTTURE ANNESSE, PARTE DEL COMPLESSO SPORTIVO “VILLASPORT PIETRO CIRELLI” – ESTATE 2017.**

### **ART. 1 - OGGETTO**

Il Comune di Villafranca in Lunigiana, di seguito denominato “Comune” intende affidare la gestione di parte del complesso sportivo Villasport “Pietro Cirelli”, costituito da:

- impianti natatori esterni: piscina olimpionica, piscina laguna con vasca idromassaggio, locali di servizio annessi, con esclusione delle tribune, bar - punto ristoro, parco e aree verdi, individuati nella allegata planimetria, il tutto nella situazione e condizione di fatto in cui si trovano allo stato attuale.

### **ART. 2 - DURATA E IMPORTO DEL CANONE**

L’affidamento avrà durata per il periodo estate 2017, indicativamente a decorrere dalla data di stipula del contratto, fatta salva l’eventuale esecuzione anticipata, fino al 17.09.2017. E’ previsto un canone che l’affidatario dovrà versare al comune, il cui importo sarà determinato in sede di gara. L’importo posto a base di gara è fissato in € 39.500,00 iva di legge esclusa, con offerte in aumento.

### **ART. 3- PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO**

Si richiedono le seguenti prestazioni finalizzate a garantire la gestione nel periodo estivo degli impianti specificati all'art. 1, in particolare si richiede:

#### 1. Impianti natatori e parco:

- apertura al pubblico e conduzione degli impianti natatori e dei servizi connessi, inclusa la vigilanza, nel rispetto degli standard di sicurezza ed igienico-sanitari, previsti dalla legislazione vigente, dalle disposizioni di cui alla normativa della Regione Toscana in materia di piscine ad uso natatorio, dal regolamento comunale d’igiene e dal Regolamento comunale per l’utilizzo degli impianti;
- servizi di biglietteria;
- servizio di assistenza e sorveglianza dei bagnanti e dell’utenza in genere, secondo le modalità e con operatori in possesso dei requisiti e delle competenze previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- attività che verranno proposte nel programma di gestione volte a valorizzare i servizi di carattere sportivo, ricreativo, sociale, promozionale e turistico rivolti alla cittadinanza e all’utenza comprensoriale;
- esecuzione degli interventi tecnico/manutentivi necessari per l’apertura al pubblico degli impianti natatori e delle strutture e aree pertinenziali. Gli interventi comprendono: la pulizia, sanificazione e riempimento delle vasche natatorie; la pulizia e gli interventi manutentivi dei locali di servizio pertinenti gli impianti (ingresso/reception/biglietteria/ spogliatoi, docce e servizi igienici per gli utenti e il personale addetto, vani tecnologici), il funzionamento degli impianti tecnologici, (impianto termico riscaldamento acqua, verifica e controllo dell’impianto di filtraggio );
- allestimento di servizio di primo soccorso dotato di idonee attrezzature e presidi necessari al suo funzionamento, materiali medicamentosi e farmaci di primo soccorso mantenuti in perfetto stato. Il locale di primo soccorso dovrà essere dotato di dispositivo DAE (defibrillatore semiautomatico esterno) a cura dell’affidatario che è tenuto ad assicurare la presenza continuativa nelle fasce orarie di apertura degli impianti natatori, e in caso di manifestazioni sportive organizzate extra-orario, di esecutori BLS (basic life support and defibrillation) formati attraverso specifici corsi per

l'utilizzo dei dispositivi DAE. I nominativi degli esecutori e la documentazione attestante la formazione dovrà essere prodotta al competente servizio prima della sottoscrizione del contratto.

- messa a disposizione di linea telefonica fissa o mobile;
- rendere disponibile a proprie spese ogni attrezzatura e/o componenti di arredo eventualmente necessari (ad es. lettini-sdraio, ombrelloni, griglie di sfioro extra dotazione, arredi per la reception etc.) utili alla gestione e all'accoglienza non presenti presso la struttura. Detti arredi e attrezzature resteranno comunque di proprietà dell'affidatario.
- sono a carico dell'affidatario anche gli interventi di manutenzione ordinaria successivi all'apertura e necessari ai fini dell'espletamento dei servizi.

Nella manutenzione ordinaria rientrano, tra l'altro, l'esecuzione dei seguenti interventi:

- pulizia e sanificazione giornaliera e continuativa delle docce, dei servizi igienici e di tutti i locali pertinenti i servizi al pubblico e destinati al personale, svolta con un numero adeguato di operatori;
- manutenzione del parco alberato, delle aree esterne a verde, delle siepi, dei manti erbosi nel perimetro degli impianti natatori;
- pulizia periodica di tutti i locali aperti al pubblico e delle aree esterne (area di ingresso, viali, etc.)
- svuotamento al termine della durata della concessione delle pompe e di tutti gli impianti ad esse connessi;
- ricovero degli arredi e attrezzature in dotazione agli impianti (lettini, ombrelloni etc.) nel locale adibito a stoccaggio, incluse le griglie di sfioro ai piani vasca di proprietà del comune;

## 2. Bar punto ristoro:

- possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni;
- apertura al pubblico nelle fasce orarie corrispondenti a quelle degli impianti natatori;
- interventi di pulizia e manutenzione preliminari all'apertura al pubblico e fornitura di attrezzature ed arredi ritenuti necessari, qualora non siano già presenti nel locale, rispondenti alle vigenti disposizioni normative;

Sono inoltre poste a carico dell'affidatario tutte le spese relative a tasse, imposte, nulla osta, autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge necessarie per l'apertura al pubblico e la gestione complessiva degli impianti e del bar punto ristoro, le spese per il personale, le spese per la fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per le pulizie, per i servizi igienici (sapone, salviette, carta igienica etc. ed ogni altro materiale utile per il corretto utilizzo da parte dell'utenza e per il mantenimento delle condizioni igieniche), per i prodotti sanificanti e reagenti, corredati delle certificazioni a norma di legge, necessari a garantire la salubrità e l'igiene delle acque di balneazione.

## ART. 4 - RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO E POLIZZE ASSICURATIVE

L'affidatario provvederà, a proprie spese, al ripristino, secondo le prescrizioni dei competenti servizi e/o uffici comunali, dei danni cagionati eventualmente all'impianto e alle sue singole parti, ai mezzi meccanici, alle attrezzature, alle suppellettili di proprietà comunale, arrecati nel corso dell'attività di gestione degli impianti di cui all'articolo 1.

La gestione e conduzione dei servizi avverrà nella completa autonomia dell'affidatario e sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità, rispondendo egli in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune e dei terzi. L'affidatario risponde pertanto direttamente e personalmente sia civilmente che penalmente per tutti i danni diretti e indiretti, e delle conseguenze comunque pregiudizievoli, per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose per colpa propria o dei propri dipendenti e sarà tenuto al risarcimento dei danni sollevando da ogni spesa e responsabilità il Comune. L'affidatario è tenuto alla stipula di apposite polizze assicurative relative alla responsabilità civile verso terzi, includendo il Comune nei terzi, (RCT) e verso i prestatori di lavoro e/o propri soci (RCO/RCI) di massimale non inferiore a € 3.500.000,00 per sinistro, per il periodo pari alla durata dell'affidamento.

Copia di detti contratti assicurativi dovrà essere depositata presso il competente ufficio comunale prima della stipula del contratto.

#### ART. 5 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono poste a carico del Comune, considerata la brevità del periodo di affidamento della gestione degli impianti e la valenza sociale che gli stessi rivestono per la cittadinanza:

- le spese relative alle forniture di acqua, energia elettrica, gas metano;
- la pulizia e sfalcio del manto erboso del parco e delle aree verdi prima dell'apertura dell'impianto. Si precisa che i successivi interventi manutentivi delle aree verdi e del parco che si renderanno necessari nel corso della stagione estiva, dopo l'apertura degli impianti, sono di competenza dell'affidatario.

Sono inoltre a carico del Comune:

- gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, intendendo per manutenzione straordinaria interventi non periodici di modificazione o integrazione necessari a contenere il naturale degrado degli immobili, e/o di rinnovamento o di sostituzione di parti complete sia strutturali sia tecnologiche.

#### ART. 6 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Gli impianti natatori e le aree pertinenziali sono destinati ad uso ricreativo, sportivo e sociale. Manifestazioni di altro genere ed eventuali aperture serali, in occasione di iniziative ricreative rivolte alla cittadinanza, potranno essere effettuate previa autorizzazione formale del Comune, ed in osservanza di tutte le prescrizioni e normative di legge in materia.

In considerazione della valenza sociale degli impianti, il Comune si riserva la facoltà di utilizzo degli stessi a titolo gratuito per iniziative e/o per attività organizzate o patrocinate dall'ente medesimo, per un massimo di 2 giorni nel periodo di affidamento considerato. L'affidatario dovrà assicurare la fruibilità dell'impianto, con la presenza del personale tecnico e di assistenza previsto dalla vigente normativa e con l'assunzione di tutti gli oneri a suo carico, incluse le spese relative ai materiali di consumo.

#### ART. 7 - DEFINIZIONE DELLE TARIFFE E PREZZI

I proventi derivanti dalla gestione degli impianti e del bar punto ristoro spettano all'affidatario.

Le tariffe relative ai servizi essenziali per l'utilizzo degli impianti natatori sono stabilite dall'Amministrazione comunale e dovranno essere esposte a cura del concessionario in luogo aperto al pubblico presso gli impianti.

Le tariffe massime da applicare sono di seguito riportate:

INGRESSO GIORNALIERO FERIALE		INGRESSO GIORNALIERO FESTIVO	
Fino a tre anni di età	gratuito	Fino a tre anni di età	gratuito
Età 4- 13 anni	€ 4,00	Età 4- 13 anni	€ 6,00
Da 14 anni in poi	€ 5,00	Da 14 anni in poi	€ 7,0
INGRESSO POMERIDIANO FERIALE (dalle 16,30)		INGRESSO POMERIDIANO FESTIVO (dalle 16,30)	
Fino a 3 anni di età	gratuito	Fino a tre anni di età	gratuito
Da 4 anni in poi	€ 3,00	Da 4 a 13 anni	€ 3,50
		Dai 14 anni in poi	€ 4,00
INGRESSO FERIALE NELLA FASCIA ORARIA 12,30- 14,30	€ 3,50		
INGRESSO	€ 2,50		

POMERIDIANO DALLE 18,00			
----------------------------	--	--	--

## ABBONAMENTI

ABBONAMENTO MENSILE VALIDO TUTTI I GIORNI Dai 4 ai 14 anni	€ 50,00
ABBONAMENTO PER 6 INGRESSI NOMINALE ( 5 feriali + 1 festivo)	
Dai 4 ai 13 anni	€ 25,00
Dai 14 anni in poi	€ 30,00
ABBONAMENTO 12 INGRESSI NOMINALE (10 feriali + 2 festivi)	
Dai 4 ai 13 anni	€ 45,00
Dai 14 anni in poi	€ 55,00

Dovrà essere assicurato l'ingresso gratuito per :

- gli utenti del centro educativo – ricreativo “Estate Ragazzi”organizzato dal Comune di Villafranca in Lunigiana
- per i bambini e ragazzi dei centri gestiti dai competenti Servizi Sociali dell’ASL 1 Massa Carrara, previa richiesta scritta indirizzata al Comune
- per i disabili e loro accompagnatori segnalati dalla competente autorità socio-sanitaria, previa richiesta scritta indirizzata al Comune

Il gestore dovrà prevedere per i cittadini di oltre 65 anni di età e residenti nel Comune di Villafranca in Lunigiana una tariffa di ingresso ridotta pari a € 3,00 sia nei giorni festivi che feriali

Le tariffe per i servizi aggiuntivi, non ricompresi nei servizi essenziali, e quelle relative all'introduzione di nuovi servizi proposti nel programma di gestione, sono stabilite dal l'affidatario con l'obbligo di darne preventiva comunicazione per il recepimento da parte del Comune, le stesse dovranno egualmente essere esposte a sua cura e ben visibili in luogo aperto al pubblico presso l'impianto.

I prezzi praticati presso il bar punto ristoro dovranno essere quelli comuni di mercato, in ogni caso i medesimi dovranno rispecchiare, in linea di massima, quelli praticati in strutture funzionanti in impianti simili. L'affidatario ha l'obbligo di dare preventiva comunicazione dei prezzi stabiliti per il recepimento da parte del Comune.

## ART. 8 - PUBBLICITA'

L'affidatario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale pertinente le attività che si svolgeranno negli impianti natatori, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti. E' tenuto inoltre ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Le forme pubblicitarie dovranno essere compatibili con l'ambiente circostante e non essere di impatto acustico e visivo. Resta a carico dell'affidatario l'onere delle imposte di pubblicità. La pubblicità commerciale diversa da quella indicata al primo comma del presente articolo rimane di competenza del Comune.

## ART. 9 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L'affidatario si impegna a garantire la gestione degli impianti indicati all'art. 1, sotto l'aspetto funzionale, amministrativo e finanziario, attraverso il personale direttivo, tecnico e ausiliario

necessario, in possesso dei requisiti e delle competenze previsti dalle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle attività e alle dimensioni dell'impianto.

In particolare dovrà garantire:

- un'apertura minima degli impianti natatori, di almeno 70 giorni compatibilmente con le condizioni atmosferiche;
- lo svolgimento di attività sportive e ricreative attinenti la tipologia degli impianti e le attività ed i servizi che saranno proposti nel programma di gestione presentati in sede di gara;
- il mantenimento degli impianti in buono stato di conservazione ed efficienza;
- comunicare prima dell'avvio delle attività il nominativo del responsabile della gestione, i nominativi dei tecnici e degli assistenti bagnanti;

L'affidatario ha l'obbligo:

- di far eseguire presso un laboratorio chimico-biologico autorizzato e accreditato tutti i controlli relativi alla conformità delle acque e del processo di trattamento secondo le specifiche normative sanitarie vigenti. Il controllo deve necessariamente essere eseguito, prima dell'apertura al pubblico degli impianti e secondo la tempistica di cui al Piano di autocontrollo che dovrà essere adottato dal medesimo affidatario. I risultati saranno conservati presso l'impianto e resi disponibili al comune e/o alle autorità competenti.
- di dotarsi di apposito Piano della sicurezza e valutazione dei rischi per l'uso e l'esercizio dell'impianto e provvedere alla formazione / informazione dei dipendenti. Sono poste a carico dell'affidatario tutte le incombenze relative alla gestione della sicurezza ivi comprese le spese per la formazione del personale.
- di attivare ed eseguire la raccolta differenziata dei rifiuti, sia negli ambienti di servizio agli impianti natatori che nei locali del bar punto ristoro, secondo le modalità ed il calendario di raccolta vigente nel territorio comunale.
- di rendicontare al termine del periodo di affidamento i principali dati della gestione sia organizzativi (attività svolte e dati di affluenza disaggregati per singole fasce di utenza) che contabili (entrate registrate / spese sostenute).

#### ART. 10 – PERSONALE

L'affidatario si obbliga all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di ogni norma assicurativa, previdenziale e di sicurezza per i settori di appartenenza, a favore del personale dipendente utilizzato nell'espletamento del servizio e anche nei confronti dei prestatori d'opera, soci e collaboratori.

L'affidatario è tenuto all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità anche in merito ad eventuali controversie derivanti e conseguenti al rapporto di lavoro che dovessero intercorrere tra affidatario e propri dipendenti.

Il Comune potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione della documentazione attestante la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione dei CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa.

L'affidatario è obbligato a garantire al proprio personale condizioni di lavoro sicure anche dal punto di vista infortunistico in ottemperanza delle norme vigenti ed adeguata formazione ed informazione (D.lgs 81/2008).

Il personale utilizzato dovrà possedere i requisiti, le competenze e le abilitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e, per le figure tecniche specifiche di assistenti bagnanti, essere in adeguato rapporto numerico in relazione agli impianti natatori così come previsto dal DM 18.03.1996, e dalle norme legislative e regolamentari della Regione Toscana.

Qualora l'affidatario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto con addebito alla parte inadempiente delle maggiori spese sostenute.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'affidatario.

#### ART. 11 - CONSEGNA DELL'IMPIANTO

All'atto di consegna dell'impianto le parti, rappresentante per l'affidatario dal legale rappresentante e per il Comune dal Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale preposto, provvederanno a verificare mediante sopralluogo nell'impianto quanto segue: - Agibilità dei locali, - Stato degli immobili, - Arredi e pertinenze.

Dovranno essere redatti appositi verbali sottoscritti da entrambe le parti corredati di inventario di tutte le attrezzature, arredi e apparecchiature tecnologiche messe a disposizione dal Comune, da cui dovrà risultare lo stato di conservazione dei beni. Identica operazione dovrà essere effettuata al momento della restituzione degli impianti. I verbali sottoscritti dalle parti e corredati di inventario dovranno essere trasmessi al Responsabile del Servizio Sport.

#### ART. 12 – CONTROLLO, VIGILANZA

Il Comune, a mezzo di propri incaricati, avrà diritto di accedere in qualsiasi momento agli impianti natatori ed aree pertinenziali allo scopo di accertarne lo stato di manutenzione, di conservazione e in genere l'osservanza dei patti contrattuali.

#### ART. 13 – PAGAMENTO DEL CANONE E PENALI

Il pagamento del canone, il cui importo, oltre iva di legge, risulterà determinato in sede di gara, dovrà essere effettuato in due ratei, con scadenza al 31 luglio e al 30 settembre 2017 secondo le modalità che saranno comunicate dal competente Servizio economico-finanziario. Qualora il pagamento sia effettuato oltre il quindicesimo giorno dalle scadenze fissate si applicherà una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo.

#### ART. 14 - GARANZIE: CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esecuzione del contratto, del suo mancato o inesatto adempimento, l'affidatario è obbligato a costituire e presentare, prima della stipula del contratto, garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva dell'importo di € 20.000,00 con validità fino alla scadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile.;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art 93 comma 3 del D.lgs n. 50/2016: imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In tal caso dovrà essere prodotta copia conforme della certificazione del sistema di qualità.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione del contratto. Al termine dell'affidamento, verificata la regolare esecuzione del contratto, si procederà alla svincolo della cauzione.

#### ART. 15 INFORMAZIONI FORNITE DAL COMUNE IN MERITO AI RISCHI DA INTERFERENZE E PREDISPOSIZIONE DUVRI.

Poiché nell'ambito dell'affidamento della gestione degli impianti non si riscontrano interferenze tra l'attività lavorativa svolta dall'affidatario e dai suoi dipendenti e quella svolta dai dipendenti del Comune, non ricorre l'obbligo della redazione del DUVRI (Documento unico valutazione dei rischi da interferenza) ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 81/2008; ne consegue che anche i costi della sicurezza da interferenza sono pari a zero.

#### ART. 16 - RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI

Al termine della gestione l'affidatario dovrà rilasciare gli impianti in buono stato rispetto a quello iniziale, salvo il normale deperimento d'uso. In caso di accertata inadempienza il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva oltre al risarcimento del maggior danno.

#### ART. 17 - SUBCONCESSIONE

E' fatto divieto all'affidatario di cedere in subappalto il contratto. Sarà possibile il sub-appalto a terzi della gestione di alcune attività complementari, previa autorizzazione del Comune.

#### ART. 18 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E RECESSO

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento per motivi di pubblica incolumità e di pubblico interesse. In tale eventualità all'affidatario spetta la riduzione del canone in misura proporzionale al periodo di apertura degli impianti non goduto.

Il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto, con atto motivato dell'organo competente, ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del Codice civile il contratto nei seguenti casi:

- mancato pagamento della prima rata del canone di cui all'art. 13;
- grave inadempienza a quanto disposto negli articoli 3 – 4 – 6 – 9 ;
- mancato rispetto delle norme igieniche e sanitarie e reiterate disfunzioni organizzative;
- mancata applicazione ed osservanza delle norme in materia di personale di cui all'art. 10;
- sub-appalto della gestione di alcune attività senza preventiva autorizzazione del comune;
- esercizio di attività diverse da quelle previste dalla tipologia degli impianti e da quelle proposte nel programma di gestione;
- mancato rispetto dell'art. 53 c. 16 ter del D. Lgs n° 165/2001 e successive modificazioni;
- mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno dell'ente approvato con Deliberazione Giunta comunale n.105 del 30.12.2013 ed adottato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.P.R. 15.04.2013 n. 62, disponibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente.
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187;

La risoluzione del contratto comporta il risarcimento dei danni subiti dal comune da parte dell'affidatario.

#### ART. 19 – CONTRATTO

Il contratto sarà redatto per scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/68.

## ART. 20 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che potesse insorgere tra affidatario e comune è competente il Foro di Massa.

## ART. 21- ELEZIONE DI DOMICILIO

L'affidatario elegge il proprio domicilio legale presso la sede che sarà indicata nella documentazione di gara. Tutte le notifiche verranno eseguite al domicilio legale dell'affidatario con lettera raccomandata a/r o tramite PEC (posta elettronica certificata). Il domicilio legale del Comune è presso la sede del Palazzo comunale, Piazza Aeronautica 1 – 54028 Villafranca in Lunigiana.

## ART. 22 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di affidamento di servizi e di impianti sportivi ad uso natatorio.